

le norme e cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;

le norme per la convocazione dell'assemblea generale dei soci, il numero necessario alla validità delle adunanze ed i modi con cui i soci esercitano i diritti di suffragio;

la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;

la costituzione della rappresentanza della società in giudizio e fuori;

le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società, e le modificazioni dello statuto, semprechè le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 4 — La domanda per la registrazione della società sarà presentata alla cancelleria del tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e forme stabiliti dall'articolo 91 del codice di commercio.

Adempite queste formalità la società costituisce rispetto ai terzi un ente collettivo distinto dalle persone degli associati.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5 — Gli amministratori delle società sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Sono personalmente e solidamente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;

della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;

della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti ed omissioni degli amministratori non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori, sindaci o liquidatori della società di mutuo soccorso che abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al tribunale, saranno puniti colla pena indicata all'art. 250 del codice di commercio.

Art. 6 — Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, o dei sindaci, delle società di mutuo soccorso registrate, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella società possono denunciare i fatti al tribunale di commercio.

Questo ove trovi fondata l'accusa provvederà in conformità al disposto dell'articolo 153 del codice di commercio.

Sono pure applicabili alle società di mutuo soccorso registrate in conformità a questa legge le disposizioni dell'articolo 163 del codice di commercio.

Art. 7 — Qualora le società di mutuo soccorso già registrate contravvenissero ad alcuna delle disposizioni della presente legge o distraessero altrimenti i fondi rivolti a determinato scopo, il tribunale civile ad istanza di alcuno dei soci, del pubblico ministero, o di terzi, con ordinanza deliberata in Camera di consiglio e notificata alla sede della società, la inviterà ad eseguire entro un breve termine le prescrizioni che il tribunale crederà convenienti.

Se la società non si conforma all'ordinanza del tribunale, questo potrà ordinare la radiazione della società dal registro delle società legalmente costituite.

Contro tali provvedimenti è aperto il reclamo a norma dell'ordinaria procedura.

Art. 8 — Quando il provvedimento, che fa cessare la persona giuridica di una società di mutuo soccorso, sia passato in cosa giudicata, la società si riterrà posta in liquidazione, e saranno applicate le conseguenti prescrizioni del codice di commercio.

Sarà provveduto secondo le prescrizioni della legge sulle opere pie, alle amministrazioni di quelle speciali fondazioni che per eredità, donazioni o legati avessero carattere perpetuo.

Le altre attività, ove gli statuti non ne prestabiliscano la erogazione, saranno ripartite fra i soci avuto equo riguardo così al tempo della iscrizione nella società ed all'ammontare dei loro contributi come ai diritti che rimasero loro assicurati presso la Cassa Nazionale delle pensioni per gli operai ed a tutte quelle altre speciali circostanze di fatto che in ciascun caso potranno verificarsi.

Art. 9. — Le società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge godono:

1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle società cooperative dall'art. 228 del codice di commercio.

2. La esenzione della tassa sulle assicurazioni, e da quella dell'imposta di ricchezza mobile come è per questa disposto nell'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, 24 agosto 1877, n. 4021.

3. L'assimilazione alle opere pie pel gratuito patrocinio e per l'esenzione dalle tasse di bollo e registro negli atti della loro interna gestione.

4. La esenzione da sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalla società ai soci.

Art. 10 — Le società registrate dovranno trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio copia degli statuti, del rendiconto di ciascun anno e le notizie statistiche che saranno loro richieste.

Art. 11 — Le società di mutuo soccorso già esistenti, ancorchè riconosciute come corpi morali, per godere i vantaggi da questa legge accordati dovranno conformarsi alle prescrizioni di essa ed ottenere dal tribunale la registrazione stabilita nell'art. 4.

Art. 12 — Presso il Ministero di agricoltura e commercio sarà istituito uno speciale ufficio incaricato di fornire alle società, che ne faranno richiesta, tutte le notizie che meglio giovinno a stabilire il più sicuro regolare rapporto fra i contribuenti ed i sussidi.

Saranno banditi concorsi a premi da conferirsi alle meglio ordinate società di mutuo soccorso registrate, colle norme che saranno stabilite nel regolamento che verrà emanato per l'esecuzione di questa legge.

Pro Patria

(Continuazione V. N. 93)

Del resto l'attuabilità tecnica di un tronco ferroviario fra Prasco ed Ovada per il territorio di Cremolino, e di una stazione presso quest'ultimo paese venne già pienamente ammessa da pratici assai competenti, quali sono il Prof. Vincenzo Porta da Nizza Monf. (che qua vuoi ricordare fra i primi e benemeriti promotori della ferrovia Genova-Asti), (1) l'ingegnere Cav. Adorni astigiano, e l'ingegnere Vincenzo De Morra torinese, i quali già prima d'ora fecero diligenti ed imparziali studi sul territorio circostante al comune di Cremolino.

Senonchè taluno, come il citato corrispondente della *Gazzetta del Popolo*, potrebbe obiettare che la linea Genova-Asti dovendo in avvenire assumere la importanza di ferrovia internazionale, le modificazioni o correzioni proposte al tracciato più diretto non sono ammissibili.

Tale obiezione si confuta agevolmente. Anzi tutto l'allargare una questione non è il modo migliore per risolverla.

Le Leggi 29 luglio 1879 e 5 luglio 1882 assegnando alla ferrovia Genova-Asti il carattere delle linee di seconda categoria, cioè di quelle ferrovie nella cui costruzione debbano concorrere gli enti morali interessati (province e comuni), vollero essenzialmente e prima di ogni cosa soddisfare e concordare fra loro gli interessi della nazione in genere, e delle varie regioni e località in ispecie, interessi le cui esigenze sono reali, certe ed immanenti, non già ipotetiche e transitorie, come i presunti interessi internazionali.

Ed ai concetti delle leggi succitate corrisposero le deliberazioni delle provincie di Alessandria, Genova, Torino e Cuneo le quali statuirono il rispettivo concorso, e corrisponderanno eziandio le deliberazioni dei varii comuni interessati, quali appunto Ovada e Cremolino, il cui concorso inamancabile sarà determinato in ragione diretta del vantaggio ottenuto dal tracciato definitivo.

In secondo luogo poi, dato pure e non concesso, che si abbia a tener conto di future esigenze internazionali, non devesi per altro dimenticare che tale previsione potrebbe in avvenire andar fallita in tutto od in parte, sia perchè non è ancora deciso il nuovo valico Alpino cui dovrebbe tendere la linea Genova-Asti, (vertendo la questione fra Monte Bianco, Sempione e S. Bernardo) sia perchè a riguardo del valico già esistente, cioè del Ceniso, la ferrovia Torino-Savona, che è più breve della Genova-Asti, e tale diverrà maggiormente per la progettata variante Carmagnola Brà, può favorire la concorrenza del porto di Savona a quello di Genova, sia infine perchè e Genova e Savona dovranno quandochessia combattere la concorrenza sempre crescente del rivale porto di Marsiglia.

(1) Progetto di grande massima per la costruzione di una ferrovia Chivasso-Asti-Genova.

Nizza Monferrato, Tip. Angiolini — 1879.

(Continua).

Esposizione Generale Italiana - 1884

(NOSTRA CORRISPONDENZA PARTICOLARE)

Sempre quando vi è da descrivere, da illustrare un avvenimento importante, il *quarto potere* non manca di portarsi sul luogo tipico, per farvi le opportune relazioni opportuniste, per divulgare, con particolareggiate corrispondenze, tutto che di utile, di bello, di nuovo, si è rivelato ai loro occhi ed alla loro mente.

Niente di più naturale, adunque, che i rappresentanti della stampa trovino dovunque una lieta accoglienza.

E Torino la farà ad essi, cordialissima — e a tal uopo, il Comitato Esecutivo già studia i provvedimenti da adottarsi in favore della stampa forestiera visitatrice della prossima Esposizione Nazionale.

Le proposte sono parecchie e versano sui seguenti oggetti:

Ricevimento ufficiale, del quale saranno specialmente incaricati alcuni delegati del Comitato Esecutivo e dei giornali cittadini.

Biglietti di libero ingresso alla Esposizione.

Ufficio d'informazioni alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Ufficio della Posta e del Telegrafo, gabinetti di redazione, sale di lettura, raccolta di giornali, sale di conversazione, gabinetti di toeletta, annessi all'Esposizione. Come si vede, ci si starà benino.